

Allegato 2 - CAPITOLATO TECNICO

ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER I SERVIZI DI TRASLOCO E TRASPORTO DA SVOLGERSI PRESSO LE SEDI DELLA REGIONE BASILICATA

Art. 1. – OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'esecuzione dei servizi di trasloco e trasporto, ivi compreso il montaggio e lo smontaggio di arredi e pareti divisorie, sistemazione di ambienti, trasporto di materiale vario, presso le strutture della Regione Basilicata , sia centrali che periferiche.

Tali servizi dovranno svolgersi sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nelle parti che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale adibito alle operazioni.

Art. 2 – BASE D'ASTA/OFFERTA ECONOMICA

L'importo complessivo a base d'asta dell'appalto è stabilito in **€ 305.172,28,00 oltre I.V.A.** In detto ammontare sono compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a **€ 5.172,28.**

L'ammontare definitivo dell'appalto verrà comunque determinato dal computo delle prestazioni effettivamente eseguite. La somma complessiva non è pertanto impegnativa per l'Amministrazione Appaltante, la quale si riserva la facoltà di apportarvi variazioni in meno a seconda delle effettive proprie esigenze senza che la ditta possa accampare pretese per indennizzi o risarcimento di sorta.

Per quanto attiene la mano d'opera si precisa che verrà applicato il prezzo del C.C.N.L. (paga più oneri) in vigore, maggiorato del 25% per spese generali ed utili.

L'offerta economica dovrà essere formulata in funzione delle seguenti tipologie di prestazioni:

Intervento di Tipo A: l'intervento, della durata di 4 (quattro) ore, svolto su chiamata (entro i tempi di intervento offerti ed indicati nel modulo di offerta tecnica e comunque non superiori a 48 ore) , consiste nell'organizzare il servizio di trasloco con l'impiego di n. 2 unità di operai (uno di III e l'altro di V livello) dotati di minimo 2 carrelli a due ruote (con scivolo superamento gradini) di portata min 150 Kg, di n. 1 transpallet idraulico con portata minima di 2.000 kg e con la fornitura di scatole e nastri adesivi;

Intervento di Tipo B: l'intervento, della durata di 4 (quattro) ore, svolto su chiamata (entro i tempi di intervento offerti ed indicati nel modulo di offerta tecnica e comunque non superiori a 48 ore), consiste nell'organizzare il servizio di trasloco e trasporto con l'impiego di n. 2 unità di operai (uno di III e l'altro di V livello) dotati di minimo 2 carrelli a due ruote (con scivolo superamento gradini) di portata min 150 Kg, di n. 1 transpallet idraulico con portata minima di 2.000 kg e con la fornitura di scatole e nastri adesivi; n. 1 operaio di III livello addetto anche alla guida dell'automezzo furgonato; di n. 1 automezzo furgonato con portata utile fino a 17 quintali e con franchigia pari a quella offerta;

Intervento di Tipo C: l'intervento, svolto su chiamata (entro i tempi di intervento offerti ed indicati nel modulo di offerta tecnica e comunque non superiori a 48 ore), consiste nell'integrare le tipologie di intervento di tipo A e B con l'impiego di ulteriore manodopera, automezzi furgonati e piattaforme ai prezzi unitari posti a base d'asta riportati nell'allegato n. 6 – Offerta Economica.

Art. 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato tecnico avverrà mediante l'istituzione di un accordo quadro con un massimo di n. 3 operatori economici, ai sensi dell'art. 59 comma 6 e 7 del D.Lgs. 163/06, per una durata massima di 4 anni, ovvero durata minore in conseguenza dell'adempimento dell'intero importo contrattuale. Il termine avrà decorrenza dalla data di redazione del "verbale di consegna del servizio" che verrà redatto entro e non oltre dieci giorni dalla data di stipula del contratto di accordo quadro.

La Regione Basilicata si riserva inoltre la facoltà di recedere in ogni momento in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, comunque con preavviso di almeno un mese trasmesso mezzo lettera raccomandata a.r. o fax.

Art. 4 – REMUNERAZIONE DELL'APPALTO

La remunerazione dell'appalto, a valere per tutti gli operatori economici sottoscrittori dell'accordo quadro, è determinata dalla percentuale unica di ribasso sui prezzi unitari di cui alla Tabella A dell'Allegato 6 "Offerta Economica" prodotta dai singoli operatori economici sottoscrittori dell'accordo quadro.

Si evidenzia che i suddetti prezzi avranno validità per tutta la durata dell'accordo quadro anche nel caso di successivo subentro di una impresa come specificato nell'ultimo comma dell'art. 5 del presente Capitolato Tecnico.

Art. 5 – ACCORDO QUADRO – CRITERI DI ROTAZIONE E CONDIZIONI ECONOMICHE

Ai sensi dell'art. 59 comma 6 e 7 del D.Lgs 163/2006, questo Ente intende sottoscrivere un accordo quadro con un massimo di n. 3 operatori economici, se sussistono in tale numero offerte valide. Qualora non sussistessero in tale numero offerte valide, l'Accordo Quadro verrà stipulato con un numero di operatori economici inferiore a 3 con le modalità e alle condizioni dettagliatamente indicate nell'Allegato n. 1 del presente Capitolato Tecnico.

Qualora nel corso della vigenza dell'accordo quadro, si configurasse una situazione tale per cui l'impegno contrattuale da parte di una o più ditte contraenti venga meno (es. risoluzione del contratto art. 12 del Capitolato) la Regione si riserva di richiedere il subentro alla ditta che segue in graduatoria. Qualora nessuna impresa dia la propria disponibilità a subentrare, la regione si riserva di ripartire equamente l'appalto di riferimento dell'Impresa cessante alle imprese sottoscritte dell'accordo quadro.

In questi casi i servizi in oggetto verranno remunerati alle stesse condizioni economiche previste nel contratto iniziale dell'Accordo Quadro.

Art. 6 - REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi contrattuali saranno sottoposti a revisione periodica ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 163/06. La revisione sarà effettuata sulla base di apposita istruttoria ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera c e comma 5 del D.Lgs medesimo.

Art. 7 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara la Ditta deve attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel presente Capitolato tecnico ed in tutti i documenti comunque allegati.

Art. 8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.), tramite applicazione dei seguenti punteggi:

- a) **OFFERTA ECONOMICA 55 punti;**
- b) **OFFERTA TECNICA 45 punti di cui:**
 - b1) **35 punti per proposte migliorative relative ai tempi di intervento** (di cui 20 pt per interventi di **Tipo A**, 10 pt per interventi di **Tipo B** e 5 pt per interventi di **Tipo C**);
 - b2) **10 punti per Franchigia superiore a 40 km .**

Si specifica che per la descrizione e la valutazione dei criteri sopraelencati è necessario far riferimento al disciplinare di gara.

Art. 9 - GARANZIA PROVVISORIA

A garanzia della stipula del contratto i soggetti partecipanti alla gara dovranno costituire una garanzia provvisoria secondo le modalità e l'importo di cui all'art. 75 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163, come specificato nel disciplinare di gara.

Art. 10 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva secondo le modalità e gli importi di cui all'art. 113 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 calcolata sulla base dell'importo massimo contrattuale. Nell'ipotesi di più aggiudicatari, ciascuno, dovrà costituire una garanzia definitiva secondo le modalità e gli importi di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/2006, calcolata sulla rispettiva quota di aggiudicazione.

Art. 11 – INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE

Salvo il diritto di risarcimento degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento la Regione – con l'adozione di semplice atto amministrativo – potrà trattenere sulla cauzione definitiva i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato; in tale caso gli aggiudicatari rimangono obbligati a reintegrare o a ricostituire la cauzione entro dieci giorni dalla data di notifica del relativo avviso. In caso di risoluzione del contratto e per inadempienza degli aggiudicatari, la cauzione, sempre con semplice atto amministrativo e salvo il diritto della regione al risarcimento degli eventuali maggiori danni, può essere incamerata a titolo di penale.

Art. 12 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Qualsiasi tipo di trasloco può comprendere, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti attività:
- impacchettatura catalogata di faldoni, cartelle e oggetti in genere;

- smontaggio ed imballaggio di materiale di arredo (scrivanie, armadi, librerie, cassetiere, ecc....) con distintivo del numero di riferimento;
- imballaggio di computer, stampanti, fotocopiatrici, ecc...;
- posizionamento accurato ed ancorato di tutta la merce traslocata sulle attrezzature utilizzate e sui mezzi di trasporto usati, allo scopo di evitare danni alle persone ed alle cose;
- trasporto con mezzi della ditta nei luoghi indicati dai competenti uffici della Regione;
- disimballaggio, montaggio e sistemazione della merce traslocata, secondo quanto indicato dal Responsabile dell'esecuzione del contratto della Regione;
- posizionamento ordinato nella nuova collocazione;

Il trasloco all'interno di uno stesso immobile può comprendere:

- movimentazione di arredi compreso lo smontaggio ed il montaggio di quegli arredi che, per le loro dimensioni, non si dovessero riuscire a trasportare montati;
- movimentazione di macchine fotocopiatrici, computer, stampanti, ecc.;
- smontaggio di pareti divisorie e trasporto delle stesse in un luogo indicato dai competenti uffici della Regione;
- montaggio di pareti divisorie previo trasporto dal luogo di immagazzinamento;
- sistemazione di magazzini e stoccaggio di arredi per il "fuori uso" su indicazione del Responsabile dell'esecuzione del contratto della Regione;
- sistemazione di archivi correnti, compreso l'imballaggio catalogato di faldoni e pratiche in genere;
- quant'altro si dovesse ritenere necessario per il buon esito dell'operazione.

Al termine dei lavori di trasloco la ditta deve provvedere al ritiro immediato dei residuati della movimentazione, ivi compresi gli imballaggi, attenendosi alle norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

Per evitare danni alle cose ed alle persone dovrà essere adottata ogni precauzione ed ogni mezzo necessario, provvedendo alla fornitura di idonei contenitori per l'imballaggio ed il trasporto. I danni eventualmente arrecati dovranno essere comunicati prontamente all'incaricato indicato della Regione all'atto della stipula del contratto e si procederà secondo le modalità descritte all'art. 19.

La Ditta provvederà a propria cura e spese alla richiesta di eventuali autorizzazioni presso gli uffici competenti per l'utilizzo di spazi con regolamentazione particolare del traffico, quali ZTL (zone a traffico limitato) o Aree Pedonali, nonché qualsiasi altro onere connesso alle operazioni di trasloco.

Art. 13 – SUBAPPALTO E NOLEGGIO

E' consentito il subappalto di una parte del servizio purchè non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

Si applica l'art. 118 del D.lgs. 163/06 e si precisa, che ai sensi del comma 3 del suddetto articolo, la stazione appaltante effettuerà il pagamento direttamente all'appaltatore che avrà l'obbligo di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore , con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 14 – PENALITA' – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora il servizio risultasse, a giudizio motivato dell'Amministrazione, in tutto o in parte di qualità scadente o se per qualunque causa fosse inaccettabile, mancato o ritardato, la Regione, senza

obbligo di darne comunicazione, si riserva la facoltà di provvedere altrove addebitando all'appaltatore le spese sostenute.

Nello specifico, la Regione potrà risolvere il contratto con la ditta qualora:

- 1. si siano rese false dichiarazioni;**
- 2. si verifichino gravi inadempimenti contrattuali:** infrazione alle clausole di cui all'art. 13; per tre infrazioni relative ai tempi di intervento (art. 20)
- 3. si riscontrino inadempimenti agli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori,** nonché delle condizioni di lavoro (infrazione alle clausole di cui all'art. 18 e art. 21).

La Regione, in caso di inadempienze ritenute di lieve entità e comunque quando lo riterrà opportuno, potrà trasmettere richiami formali alla ditta (mezzo raccomandata a.r. o fax). Al terzo richiamo la Stazione Appaltante potrà recedere unilateralmente dal contratto.

Qualora si verifichino gravi inadempimenti contrattuali, la regione avrà, comunque, la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto mediante lettera raccomandata a.r. o fax, come previsto anche al precedente art. 3.

Le penali di seguito elencate verranno applicate dalla Regione al Fornitore aggiudicatario nel caso di accertata inadempienza nell'esecuzione delle attività:

1. In caso di mancato svolgimento o insoddisfacente esecuzione di ciascuna delle attività previste negli interventi di trasporto e trasloco ad insindacabile giudizio della Regione verrà applicata al Fornitore una penale pari al 7% (sette per cento) del valore della prestazione corrisposta dalla Regione;
2. Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione delle attività previste nei servizi di trasporto e trasloco, ad insindacabile giudizio della Regione verrà applicata al Fornitore una penale pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00);
3. Per ogni ora di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione delle attività previste nei servizi di trasporto e trasloco, ad insindacabile giudizio della Regione, verrà applicata al Fornitore una penale pari ad € 100,00 (cento/00);
4. Per l'utilizzo di attrezzature e mezzi diversi da quelli dichiarati in sede di offerta e/o nelle schede tecniche, ad insindacabile giudizio della Regione verrà applicata una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno in cui si siano verificati i fatti oggetto di contestazione;
5. Per mancato rispetto delle norme di sicurezza, ad insindacabile giudizio della Regione sarà applicata una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno in cui si siano verificati i fatti oggetto di contestazione;
6. Le penali non saranno applicate nel solo caso in cui il Fornitore provveda a svolgere, per le attività previste negli interventi di trasporto e trasloco, tutti gli interventi di ripristino richiesti dal Referente della Regione entro e non oltre il giorno immediatamente successivo alla richiesta/contestazione della Regione senza alcun onere a carico della stazione appaltante;
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla Regione entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'accertamento dell'inadempimento; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio della Regione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
8. La Regione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
9. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Regione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonerà in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Qualora l'ammontare complessivo delle penalità raggiunga 1/10 del prezzo contrattuale globale del servizio, il contratto verrà dichiarato risolto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile con conseguente incameramento della cauzione definitiva e con eventuale richiesta del maggiore danno subito.

Le eventuali penalità a carico dell'aggiudicatario saranno prelevate dalle competenze ad esso dovute operando detrazioni sulle fatture.

La stazione appaltante avrà cura, ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90, di informare la ditta appaltatrice in merito all'eventuale avvio del procedimento inerente all'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui al presente articolo.

Art. 15 – RESPONSABILITÀ – DANNI A COSE E PERSONE

L'Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'aggiudicatario, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'Amministrazione.

L'Appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

La ditta appaltatrice sarà tenuta comunque a produrre, prima della stipula del contratto di appalto, un'adeguata polizza assicurativa R.C.T. ed R.C.O. (come specificato nel disciplinare) con massimale unico di € 1.500.000, a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, per il risarcimento di eventuali danni cagionati alla regione ed a terzi.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal responsabile del contratto alla presenza del supervisore del servizio.

A tale scopo il responsabile del contratto comunicherà con sufficiente anticipo all'appaltatore il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire alla stessa di intervenire.

Qualora l'appaltatore non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto il responsabile del contratto procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall'appaltatore.

Art. 16 – ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Si dà atto che l'Amministrazione non è tenuta a corrispondere trattamenti retributivi ai dipendenti dell'appaltatore non sussistendo alcuna responsabilità di tipo solidale.

Art. 17 – SEDE OPERATIVA

Gli Affidatari se non dispongono di una **sede operativa**, nel territorio della Regione Basilicata, dovranno prontamente dotarsene e darne comunicazione alla regione prima della stipula del contratto, da comprovare mediante la produzione dei documenti attestanti i titoli di godimento.

La sede operativa deve essere dotata di recapito telefonico fisso, di linea fax e collegamento internet con apertura casella di posta elettronica (e.mail).

Le suddette utenze devono essere intestate esclusivamente alla ditta che deve darne prova prima della stipula del contratto (tramite bollette, contratti di attivazione, ecc...).

La mancata produzione della suddetta documentazione, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di comunicazione di cui all'art. 27 del disciplinare di gara, comporta la revoca dell'affidamento.

Art. 18 – PERSONALE

La Società si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da tutte le disposizioni comunque applicabili restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte della regione.

Gli operai dovranno indossare idonee divise di lavoro, uniformi tra loro, con cartellino indicante le generalità del dipendente e la denominazione della Ditta e dovranno registrare la presenza compilando e firmando il rapportino di servizio di cui al successivo art. 23.

La Ditta è responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno che dovessero essere emanate dalla Regione. La stessa potrà richiedere in qualsiasi momento l'allontanamento del personale ritenuto non idoneo allo scopo.

L'appaltatore dovrà comunicare alla Regione, all'atto di aggiudicazione della gara e comunque entro tre giorni dalla stessa, una **rosa di quattro nominativi** (con indicazione di data e luogo di nascita, qualifica e tipologia di contratto applicato), tra cui verrà individuato il personale che, di volta in volta, sarà inviato alla Regione per il servizio di cui trattasi.

L'appaltatore dovrà inoltre comunicare prontamente anche eventuali variazioni dei sopracitati nominativi.

Art. 19 – REFERENTE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà comunicare il nominativo del **referente del servizio**, con funzioni di responsabile/coordinatore, che avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio e ne dovrà garantire la reperibilità durante le fasce orarie di espletamento del servizio (dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 20,00).

La presenza del referente in situazioni di particolare complessità, o comunque ove necessaria, o richiesta dalla Regione, non comporta alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione.

Art. 20 - TEMPI DI INTERVENTO

La Ditta dovrà eseguire il servizio richiesto entro i termini offerti ed indicati nel modulo offerta tecnica, che non potranno comunque essere superiori a: **48 ore** per gli interventi di **Tipo A**, **48 ore** per gli interventi di **Tipo B** e **48 ore** per gli interventi di **Tipo C**. Tali termini decorreranno dalla richiesta d'intervento effettuata mezzo fax e/o posta elettronica dai competenti Uffici della Regione alla ditta affidataria. Le urgenze saranno individuate dai competenti Uffici della Regione e non saranno sindacabili dalla ditta affidataria.

I prezzi offerti saranno ritenuti validi nella fascia oraria 8.00 – 20.00 dal lunedì al sabato inclusi.

Art. 21 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

La Ditta affidataria si impegna ad adottare ed osservare tutte le misure infortunistiche previste da leggi o regolamenti vigenti (in particolare opererà nel rispetto del D.Lgs n. 81/2008), nonché tutte le cautele imposte da norme di comune prudenza, con espressa manleva della regione da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose.

E' allegato al presente capitolato il **“Documento di valutazione dei rischi interferenziali** (art. 26 D.Lgs 81/2008)”.

Art. 22 – ATTREZZATURE

La Ditta che assumerà la gestione del servizio dovrà garantirne l'ottimale organizzazione tecnica.

La messa a disposizione di carburante, cartoni, transpallet e quant'altro necessario alla perfetta esecuzione del servizio è a carico della Ditta che dovrà, pertanto, formulare la sua offerta tenendo presente anche l'incidenza dei predetti elementi.

Art. 23 – REPORTISTICA E COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO DA SVOLGERE

Nel pieno rispetto delle tempistiche d'intervento del precedente art. 20, e comunque delle tempistiche proposte in fase di gara dalla ditta appaltatrice, la regione trasmetterà, mezzo fax,posta elettronica, un modello denominato **“rapportino di servizio”**, contenente i seguenti dati: luogo, giorno, descrizione e **tipologia dell'intervento**.

La ditta si presenterà nel luogo indicato nel rapportino e riceverà, se necessario, ulteriori indicazioni dal Responsabile dell'esecuzione del contratto o suo delegato in merito al servizio da svolgersi. Verificato quindi il lavoro e verificata la congruità dei dati contenuti nel rapportino di cui sopra, l'addetto della ditta affidataria siglerà lo stesso per **presa visione e accettazione**.

Qualora l'affidatario ritenga incongrui i dati inseriti dalla stazione appaltante nel rapportino di servizio, dovrà darne specifica motivazione nell'apposito campo note.

Art. 24 - CONSUNTIVAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato a consuntivo con **cadenza mensile**, dietro presentazione di regolare fattura. La liquidazione delle fatture avverrà solo dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio, detta regolarità verrà certificata tramite controllo, svolto dall'Ufficio Provveditorato della Regione, dei rapportini di servizio di cui al precedente articolo, cui la fattura dovrà fare espresso riferimento.

Art. 25 – SPESE DI CONTRATTO

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese relative alla stipula del contratto, nessuna esclusa, da ripartirsi pro-quota.

Art. 26 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, da attribuire alla giurisdizione ordinaria, inerente il contratto ove l'Amministrazione fosse attore o convenuto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Potenza.

Art. 27 – NORME FINALI

Tutte le norme e tutti i termini contenuti nel presente capitolato devono intendersi essenziali ai fini dell'appalto di quanto indicato in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento